

Studio Legale
Avv. Antonio Cardile
Avv. Giuseppe Micali
Via San Filippo Bianchi, 54 – 98122 Messina
Via Roma, 3 – 89100 Reggio Calabria
Tel. 090 675242 – Fax 090 674488

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

(Con richiesta di emissione di provvedimento cautelare *inaudita altera parte* e di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art.151 c.p.c.)

Per la Prof.ssa **FAMULARI ROBERTA**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],

rappresentata e difesa per procura allegata al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Micali (C.F.: MCL GPP 59M30 F158R, PEC: giuseppemicali@pec.it) e dall' Avv. Antonio Cardile (C.F.: CRD NTN 68R20 F158C, PEC: avv.antonio.cardile@pec.it), i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria riguardanti il presente procedimento al seguente numero di *fax*: 090/674488 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588;

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti inseriti negli elenchi delle G.P.S. (graduatorie provinciali supplenze) e G.I. (graduatorie istituto) relativi al personale docente di SOSTEGNO (ADSS) per la scuola secondaria di II grado, validi per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 relativamente all'Ambito Territoriale di Messina.

* * *

PREMESSE

La prof.ssa FAMULARI ROBERTA attualmente è un insegnante precaria di Filosofia e Scienze Umane (A018), di Filosofia e Storia (A019) nonché ITP di Laboratorio di Scienze e Tecnologie delle Costruzioni (B014) per la scuola secondaria di II grado ed abilitato, con titolo straniero comunitario, in data 31/03/2023 anche per la C.d.C. ADSS (Sostegno per la scuola secondaria di II grado).

In data 6/5/2022 il Ministero dell'Istruzione, ha pubblicato l'Ordinanza Ministeriale (O.M.) n. 112 avente ad oggetto *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*.

L'art. 1 dell'O.M. suindicata prevede che: *“La presente ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*.

Il Decreto dipartimentale n. 18095 dell'11/5/2022 ha poi fissato il termine di presentazione della domanda di inserimento nel breve lasso temporale corrente dal 12 maggio 2022 al 31 maggio 2022 **in modalità esclusivamente telematica.**)

(vedaso sul web https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2022/05/m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALEU.0018095.11-05-2022.pdf) (All. n.1)

In virtù del proprio percorso di studio il ricorrente, a seguito della istituzione delle richiamate graduatorie, ha proposto all'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Messina regolare domanda di inserimento nelle c.d. Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nelle Graduatorie d'Istituto (GI) del personale docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, secondo le procedure previste dalla richiamata

ordinanza ministeriale n. 112 del 6/5/2022 e dalla precedente O.M. 60 del 10/7/2020 (All.n.2).

La ricorrente, pertanto, ha provveduto ad inserire - per le valutazioni dei propri punteggi previsti dai relativi allegati (Mod.A per le GPS e per le G.I.) di cui all'O.M.112 citata - le dichiarazioni personali e tutti i titoli di accesso, accademici-professionali-culturali e di servizio, prestati ed in possesso fino all'a. s. 2021/2022 (esclusivamente sino alla data di presentazione della domanda) ed ha presentato la domanda di inserimento in data 19/5/2022 utilizzando il sistema informatico ministeriale denominato Istanze On Line (POLIS). (All. n. 3)

In particolare ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di **seconda fascia GPS** per le seguenti classi di concorso:

- Filosofia e Scienze Umane (A018) nella Scuola Secondaria di 2°grado;
- Filosofia e Storia (A019) nella Scuola Secondaria di 2°grado;
- Laboratorio di Scienze e Tecnologie delle Costruzioni (B014) nella Scuola Secondaria di 2°grado;
- Sostegno (ADSS) graduatorie incrociate nella Scuola Secondaria di 2° Grado (e non 1° fascia, in quanto non ancora in possesso del titolo conseguito successivamente ed alla data del 31/3/2023),

nonché domanda per l'ulteriore inserimento nelle correlate **G.I.** (graduatorie d'istituto) **di 2° Fascia** delle scuole della provincia, per le medesime suddette classi di concorso.

In data **17/3/2023** il Ministero dell'Istruzione e del Merito (M.I.M.) pubblicava il **Decreto Ministeriale n. 51** atto alla “**Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi**” **riservati esclusivamente a quei docenti che avessero conseguito il titolo abilitante di sostegno (per il relativo grado) entro e non oltre la data del 30/6/2023** e quindi atto all’inserimento in 1° fascia

Sostegno che, per il caso che ci occupa, risulta essere quello per la Scuola Secondaria di 2° Grado (ADSS). (All. n.4)

La prof.ssa FAMULARI, essendo – a quella data - già **in possesso del titolo di abilitazione “Sostegno” in quanto conseguito** presso l’Università “San Jorge” di Saragozza **il 31/3/2023, presentava in data 25/4/2023 (nei termini concessi dal medesimo D.M. 51/23)** la relativa istanza di inserimento (All. n. 5) **ottemperando a tutte le disposizioni ivi contenute** (ed in specie quelle di cui all’art. 3).

In data 18/5/2023 – e ad ogni ulteriore buon fine - il ricorrente ripeteva tale suddetto invio all’indirizzo Pec uspme@postacert.istruzione.it a seguito del quale, non avendo ricevuto alcun riscontro (verosimilmente per un disguido informatico) in seguito reiterava in data 27/5/2023 l’invio della documentazione prevista dal richiamato O.M. che veniva protocollata il successivo 29/05 al n. 12143. (All. n. 9 e 10)

In data 14/7/2023 a seguito della pubblicazione da parte dell’Ambito Territoriale di Messina del “Decreto di pubblicazione degli elenchi aggiuntivi alla Graduatorie Provinciali per le supplenze a.s. 2023/2024”

<https://me.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/7305-personale-docente-gps-decreto-di-pubblicazione-degli-elenchi-aggiuntivi-alle-graduatorie-provinciali-per-le-supplenze-a-s-2023-24> (All. n.11) il ricorrente si avvedeva che il proprio nominativo non risultava compreso all’interno delle stesse in quanto, il medesimo A.T. con

propria Ordinanza Dirigenziale n. m.pi.AOOSPME.REGISTRO.UFFICIALE.U.001679 datata 13/07/2023, lo aveva escluso dalla stessa compendiandola. con la seguente motivazione : **“Titolo conseguito all’estero non allegato all’istanza”** (vedasi su web

<https://me.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/7288-personale-docente-gps-decreto-di-esclusione-dagli-elenchi-aggiuntivi> (All. n. 12)

La prof.ssa Famulari, forte dell’effettuazione dei molteplici invii del titolo, provvedeva a segnalare tale discrasia con reclamo inviato a mezzo PEC e PEO in data 24/7/2023 che venivano protocollati in data 25/7/2023 al n. 17794 evidenziando la

necessità di disporre il reinserimento del proprio nominativo al fine di consentirgli la scelta delle scuole disponibili per l'eventuale immissione in ruolo nonché l'individuazione delle 150 scuole finalizzate all'insegnamento a tempo determinato per l'a.s. 2023/24 provvedendo, nel contempo, ad ulteriormente specificare la domanda proposta, completa di tutti i dati e titoli in suo possesso nonché evidenziando anche l'avvenuto relativo invio del titolo abilitante. (All. n. 13)

Anche in questo caso nessun riscontro perveniva dall'amministrazione.

I reclami suddetti, pertanto, non hanno purtroppo esito positivo, per cui al ricorrente non resta altra via che quella di proporre ricorso giurisdizionale al fine di veder tutelati i propri diritti e per ottenere il corretto inserimento nelle relative fasce aggiuntive Sostegno con il relativo passaggio in prima fascia GPS quale personale abilitato sostegno per la Classe di Concorso ADSS.

Si è quindi costretti a rivolgersi a codesto On. Tribunale per i seguenti

MOTIVI

Sul fumus boni iuris

ERRATA ESCLUSIONE DAGLI ELENCHI AGGIUNTIVI ALLA PRIMA FASCIA DELLE GPS DELLA PROVINCIA DI MESSINA VALEVOLI PER GLI AA.SS. 2022/23 E 2023/24

I fatti di causa sono abbastanza semplici: l'Amministrazione scolastica non ha validato ed acquisito il titolo di studio estero trasmesso dal ricorrente svariate volte a mezzo PEC e PEO e valido per l'inserimento nella classe di concorso richiesta (Sostegno 1° fascia - ADSS).

L'Amministrazione, sia in seguito ai suoi reclami, sia in sede di verifica ufficiosa della domanda e dei titoli dichiarati ed ivi riportati – che si rammenta vengono inseriti attraverso le procedure informatizzate “Istanze On Line”, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, vigendo a riguardo le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 della richiamata disposizione normativa - **avrebbe dovuto ben controllare la ricezione della documentazione trasmessa** – che si ribadisce è stata effettuata nelle date del **25/4, 26/4, 18/5 e 27/05/2023** – e rettificare così il provvedimento di esclusione.

Ciò tanto in quanto il ricorrente aveva ottemperato a quanto richiesto nelle varie ordinanze emesse nel tempo ed anzi, proprio al fine di evitare che l'amministrazione incorresse in errori, ha più volte inviato il documento asseritamente mancante.

ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DEL FINE PUBBLICO - VIOLAZIONE DI PROPORZIONALITÀ E DI ADEGUATEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - INGIUSTIFICATO MANCATO RISCONTRO IN MERITO ALLE PEC E PEO INVIATE - DIRITTO AD OTTENERE IL CHIESTO INSERIMENTO / REINSERIMENTO

L'informatizzazione del procedimento di presentazione della domanda concorsuale non può in alcun modo giustificare l'inerzia dell'Amministrazione Scolastica a danno dei partecipanti; ciò nonostante, bisogna dare conto al ricorrente di essersi attivato *ultra petita* a mezzo delle trasmissioni documentali del 25/4, 26/4, 18/5 e 27/05/2023 nonché dei successivi reclami tendenti ad ottenere un provvedimento di rettifica; sta di fatto che la richiesta/reclamo non è stata né riscontrata né tanto meno ottemperata con grave pregiudizio per la collocazione in graduatoria.

Purtroppo, la ricorrente, a causa dell'inerzia dell'amministrazione, che ben avrebbe potuto rimediare all'eventuale errore, si è trovata costretta ad adire l'intestato Tribunale per far valere le proprie ragioni, evidenziando una condotta ingiustificabile della resistente che, a fronte di una controversia di facile e pronta soluzione, avrebbe ben potuto optare per una subitanea riparazione dell'errore compiuto, procedendo in autotutela a reinserire la Famulari nelle graduatorie in questione.

Sul punto, l'operato dell'amministrazione scolastica risulta viziato, nella migliore delle ipotesi, da una colposa "assenza" motivazionale, e comunque da una condotta strumentalmente elusiva ed irragionevole, tanto da risultare gravemente lesiva degli interessi del docente.

E su tale vicenda è allora a chiedersi oggi all'intestato Tribunale di compiere un equo e corretto contemperamento degli interessi presenti.

Sul periculum in mora

L'errata esclusione dalla graduatoria di prima fascia aggiuntiva "Sostegno" per la C.d.C. ADSS (Sostegno per la scuola secondaria di II grado) ha impedito:

- a) l'assunzione a T.I. sulle eventuali vacanze ADSS rimanenti dalle immissioni attuate sui contingenti previsti per G.M. e G.A.E.;
- b) l'impossibilità di partecipare anche alla c.d. "Call veloce" prevista dall'articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. per l'assunzione a T.I. sui posti sostegno residuati su tutto il territorio nazionale come disposto dall'O.M. prot. n. 4417 del 20/7/2023;
- c) l'impossibilità di partecipare anche alla c.d. "Mini Call veloce" prevista dal D.M. n. 119 del 15 giugno 2023 per l'assunzione a T.I. sui posti sostegno residuati su tutto il territorio nazionale;
- d) l'impossibilità a poter essere chiamato a tempo determinato da GPS e G.I. su tutte le ulteriori cattedre ADSS (anche intere, sino al 31/8 o 30/6) sia sull'intero territorio della provincia di Messina che nelle 20 istituzioni scolastiche di II grado dallo stesso scelte per le G.I.;
- e) l'impossibilità ad assumere qualsiasi incarico anche c.d. "spezzone" su sostegno ADSS su tutto il territorio della provincia di Messina e per tutta la vigenza delle GPS e G.I. 2022/2024.

Va evitato, quindi, che il pregiudizio subito si concretizzi per l'a.s. 2023/2024 e la proposizione del solo giudizio di merito (con i correlati lunghi tempi di definizione) vanificherebbe del tutto le finalità della norma (considerata la validità biennale delle graduatorie in questione).

La durata media di un giudizio di merito, infatti, rende altamente probabile che lo stesso verrebbe definito quando la validità delle graduatorie sarebbe già spirata, derivandone da ciò l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che giustifica la domanda di provvedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*

Il pregiudizio imminente subito dal ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*). Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile.

Orbene è indubbio che ogni ritardo nel riconoscere il diritto al corretto inserimento del ricorrente comporterà un danno che non è riparabile con i normali mezzi di ristoro patrimoniale apprestati dal nostro ordinamento in quanto non si tratta solo di una questione economica ma anche di una situazione complessiva che coinvolge aspetti di carattere sociale e relazionale. L'irreversibilità del pregiudizio è insita nella natura stessa della situazione dedotta in giudizio, senza necessità di particolari prove che ne concludano la sussistenza e l'attualità, dato che la tutela cautelare mira non solo a scongiurare un pericolo contingente ma anche a prevenire l'insorgenza dei pregiudizi che possano verificarsi in ragione dei tempi di giustizia.

Il protrarsi dell'errato mancato inserimento in graduatoria aggiuntiva compromette quindi significativamente la sfera dei rapporti lavorativi, oltre che la stabilità personale e familiare del ricorrente.

Per quanto sopra esposto e con riserva di ulteriori deduzioni, si confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, *inaudita altera parte* o in subordine previa fissazione di udienza *ad hoc* per la comparizione delle parti, accertata la sussistenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dell'inserimento nell'elenco aggiuntivo 1° Fascia Sostegno alle graduatorie provinciali (GPS) per le supplenze del personale docente ed educativo per la classe di concorso ADSS attualmente in vigore (per il biennio 2022/2024), con ogni conseguenza di legge;
- 2) Ordinare all'Ambito Territoriale di Messina l'inserimento nell'elenco aggiuntivo 1° Fascia Sostegno alle graduatorie provinciali (GPS) per le supplenze del personale docente ed educativo per la classe di concorso ADSS attualmente in vigore (per il biennio 2022/2024), con ogni conseguenza di legge;
- 3) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito, anche nelle graduatorie di istituto di tutte istituzioni scolastiche di 2° grado indicate nella domanda di cui narrativa, proposta in data 26/4/2023, e per l'effetto ordinare all'amministrazione di provvedere al relativo inserimento in Seconda fascia G.I.;

4) Emettere ogni altro provvedimento necessario o utile alla cessazione dei pregiudizi lamentati;

5) Con vittoria di spese e compensi, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti difensori antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Si producono i seguenti documenti:

1. Ordinanza Min. n.112 del 6/5/2022
<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Ordinanza+Ministeriale+n.+112+del+6.05.2022.pdf/ac56efe2-cff8-42bf-226a-aadef1c45b88?version=1.0&t=1652269543552> ;
2. Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/7/2020
<https://www.miur.gov.it/-/pubblicata-in-gazzetta-ufficiale-l-ordinanza-ministeriale-n-60-del-10-luglio-2020>;
3. Domanda GPS/G.I. aa.ss. 2022/2024;
4. Decreto Ministeriale n. 51 del 17/3/2023
<https://m.flcgil.it/files/pdf/20230411/decreto-ministeriale-51-del-17-marzo-2023-constituzione-degli-elenchi-aggiuntivi-alle-graduatorie-provinciali-per-le-supplenze-del-personale-docente-ed-educativo.pdf> ;
5. Domanda inserimento in 1° fascia aggiuntiva;
6. Titolo abilitativo estero;
7. Istanza di riconoscimento del titolo presentata al MIM;
8. Pec/Peo datata 25/4/2023;
9. Pec/Peo datata 18/5/2023;
10. Pec/Peo datata 27/5/2023;
11. Decreto Dirigenziale di pubblicazione degli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali e relative graduatorie <https://me.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/7305-personale-docente-gps-decreto-di-pubblicazione-degli-elenchi-aggiuntivi-alle-graduatorie-provinciali-per-le-supplenze-a-s-2023-24>;
12. Decreto Dirigenziale di esclusione dagli elenchi aggiuntivi;
<https://me.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/7288-personale-docente-gps-decreto-di-esclusione-dagli-elenchi-aggiuntivi>
13. Reclami Pec e Peo del 24/07/2023 avverso il mancato inserimento in fascia aggiuntiva e relative ricevute di accettazione, consegna e protocollo dell'A.T. di Messina;
14. Giurisprudenza richiamata.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, poiché il presente ricorso andrebbe notificato a tutti i docenti inseriti negli elenchi ADSS

delle G.P.S. (Graduatoria Provinciale Supplenze) e delle G.I. (Graduatorie Supplenze) dell'ambito territoriale di Messina validi per l'a.s. 2022/2023 e 2023/2024 per le classi di concorso ADSS (Sostegno per la scuola secondaria di 2° grado) potenzialmente contro interessati e considerato che:

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'enorme numero dei destinatari e dell'immane difficoltà a reperire i rispettivi indirizzi;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe oltremodo onerosa per il ricorrente;
- già l'art. 12 della Legge 21/7/2000 n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- numerosi Tribunali (ivi compreso l'On.le Tribunale adito), in fattispecie analoghe, hanno disposto, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo o sunto sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte e quindi – in applicazione dell'art. 151 c.p.c. – hanno autorizzato parte ricorrente alla notifica ai controinteressati nell'apposita area tematica del sito istituzionale del M.I. di interesse http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12, significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

CHIEDONO

che codesto On.le Tribunale, voglia autorizzare la notifica del ricorso ai docenti controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I. dei seguenti dati: a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data della udienza; b) nome della ricorrente ed indicazione dell'amministrazione intimata; c) sunto dei motivi del ricorso; d) indicazione dei

controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti negli elenchi delle G.P.S. (Graduatoria Provinciale Supplenze) e delle G.I. (Graduatorie Supplenze) dell’ambito territoriale di Messina validi per l’a.s. 2022/2023 e 2023/2024 per le classi di concorso ADSS (Sostegno per la scuola secondaria di 2° grado); e) sunto testo integrale del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia (vertente in materia di pubblico impiego) ha valore indeterminabile.

Salvo ogni altro diritto od azione.

Messina, 17/8/2023

Avv. Antonio Cardile

Avv. Giuseppe Micali